LOGO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 227 /2014

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Primo Referendario	Dr.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr.ssa Innocenza Zaffina	
Referendario	Dr. Francesco Sucameli	
Referendario	Dr.ssa Raffaella Miranda	Relatore
Referendario	Dr.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 30 ottobre 2014

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;
Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;
Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;
Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;
Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;
Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;
Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;
Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";
Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;
Vista la deliberazione del 03 aprile 2014, n 43/2014/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il "Programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l'anno 2014";
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n.11/CONTR/12 del 2 – 17 aprile 2012;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3 del 10 febbraio 2014;
Vista la nota prot. n° 11392 del 09 ottobre 2014 a firma del Vice sindaco del comune di Maiori, acquisito al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 09 ottobre 2014 prot. C.d.C. n. 4807, con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;
Vista l'ordinanza presidenziale n.77/2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;
Udito il relatore, Referendario Raffaella Miranda,

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Vice sindaco del comune di Maiori (SA) ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.
In particolare, l'organo richiedente formula una richiesta di parere "*in merito alla possibilità per un Comune - che abbia conferito l'incarico di progettazione di lavori pubblici assistiti da finanziamenti pubblici, finanziamenti poi ritirati a causa di annullamento o revoca della procedura di individuazione dei beneficiari dei suddetti — di riconoscere il relativo debito come fuori*

bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente").In particolare, si chiede di sapere se — ai fini del ricorrere della condizione dell' "utilità ed arricchimento per l'ente"— risulti necessario che il Comune realizzi le opere/interventi resi oggetto di progettazione, oppure se sia allo scopo sufficiente che l'Ente se ne sia avvalso per indire la gara (anche se poi questa non abbia avuto seguito, in conseguenza dell'annullamento/revoca del finanziamento). Qualora si ritenga di optare per la prima soluzione (assenza del requisito dell'utilità ed arricchimento per l'ente), si chiede se — in considerazione della circostanza che le prestazioni professionali siano state regolarmente rese, e della ragionevole certezza dell'instaurazione di un contenzioso in sede civile che vedrebbe l'autore della progettazione vittorioso, con aggravio di costi a carico del Comune e successiva necessità di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lett. a), del d.lgs. 267/2000 ("sentenze esecutive") — risulti praticabile la strada dell'accordo transattivo, da sottoporre - previa formulazione da parte dell'Organo di Revisione del parere dovuto ex art 239, lett. b), punto 6, del d.lgs. 267/2000 - all'approvazione del Consiglio Comunale, che consentirebbe sia di ovviare al problema della riconoscibilità del debito fuori bilancio, sia di ottenere una congrua riduzione dei costi a carico dell'Ente".

CONSIDERATO

Preliminarmente, in rito, occorre verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva (riguardante la legittimazione dell'organo richiedente) ed oggettiva (concernente l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica) della questione; in tal senso, occorre fare riferimento a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, (cfr. Corte dei conti, Adunanza 4 giugno 2009, n.9) nonché all'orientamento di questa Sezione circa l'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica.

Come noto, le richieste di parere vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non rappresenta tuttavia elemento ostativo, poiché la disposizione normativa usa la locuzione "di norma" non precludendo, quindi, in linea generale, la richiesta avanzata dall'ente. Inoltre, allorquando il quesito sia proposto dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco e, nel caso di atti di normazione, Consiglio quale organo che può proporre la richiesta) deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dall'organo munito di rappresentanza legale esterna, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi.

Il quesito in esame è stato posto dal Vice Sindaco del comune di Maiori (SA).

Il Vicesindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art .53 del TUE, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione delle funzioni. Pertanto, "*il Vicesindaco deve potersi considerare legittimato ad inoltrare una richiesta di parere ad esempio nel caso in cui sostituisca il Sindaco perché questo sia stato sospeso dalla carica al ricorrere delle circostanze indicate dall'art.58 comma 1 del TUEL ovvero in caso di impedimento temporaneo dello stesso Sindaco*" (in questi termini cfr. Corte dei conti, sez. reg. controllo per l'Umbria, deliberazione 70/2010).

Tali circostanze devono ovviamente essere indicate in modo espresso nella richiesta di parere formulata oppure deve risultare da fatti notori. Nel caso in esame non sussistono tali requisiti in quanto il Vice sindaco afferma esclusivamente ed in modo alquanto generico che è "*provvisto di legale rappresentanza dell'Ente, nell'odierno ricorrere dei presupposti di cui all'art. 53, comma 2°, del d.lgs. 267/2000*", senza specificazione alcuna circa tali ultimi presupposti.

Solo in caso di comprovato esercizio di funzioni vicarie, infatti, come sostenuto dalla costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di legittimazione soggettiva, è possibile considerare ammissibile soggettivamente la richiesta sottoscritta dal Vicesindaco, in quanto organo munito di rappresentanza legale esterna.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Campania – dichiara inammissibile soggettivamente la richiesta di parere di cui in narrazione.

L'estensore
f.to Dott.ssa Raffaella Miranda

Il Presidente
f.to Dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria il 30 ottobre 2014

Il Direttore della Segreteria
f.to Dott. Mauro Grimaldi